



CITTA' DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 28/04/2016

Atto n. 9

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU -
E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI – CONFERMA E
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 - INTEGRAZIONE AL
VIGENTE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTOTTO, del mese di APRILE, alle ore 18:30 nella Sede Comunale, è presente Il
Dott. Nicola Di Matteo nella qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO nominato con decreto del Presidente della
Repubblica del 24 febbraio 2016 (G.U n. 59 del 11-03-2016).

Con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Roberta Fusco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI E RICHIAMATI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ed art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazione con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione della stessa, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.29 del 28/09/12, esecutiva, con la quale sono state stabilite le aliquote IMU sin dall'anno 2012;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale, n.9 del 23/04/13, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU;

VISTO E RICHIAMATO l'art.1 – comma 639 – della legge 27 dicembre 2013, n.147, legge di stabilità 2014, con il quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC);

PRESO ATTO che per espressa previsione di legge detta nuova imposta risulta basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, risultando quindi composta dai seguenti distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- la componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

RILEVATO che l'Imposta Unica Comunale è quindi articolata, di fatto, su tre distinte entrate, fondate su presupposti impositivi diversi;

VISTO E RICHIAMATO l'articolo 1 – comma 703 – della già citata legge n.147 del 2014, che dispone come l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale, n.7 del 22/05/13, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) relativa ai servizi, denominata Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 22/05/14, esecutiva, con la quale è stata istituita nel Comune di Ariccia, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 – comma 639 – della legge 27 dicembre 2013, n.147, legge di stabilità 2014, la componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) relativa ai servizi, denominata Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dal 1 gennaio 2014, oltre che stabilite le relative aliquote;

VISTA E RICHIAMATA la legge 28/12/2015 n.208, legge di stabilità 2016, con la quale sono state introdotte sostanziali modifiche sia all'imposta municipale propria (IMU) che al Tributo servizi indivisibili (TASI), componenti dell'imposta unica comunale (IUC), tra l'altro con carattere obbligatorio, e quindi immediatamente applicabili anche senza la necessità per il Comune di emanare apposite disposizioni al riguardo;

VISTI in particolare i commi 10, 13, 15 e 53 dell'articolo 1 della suddetta legge di stabilità 2016, recanti nuove disposizioni in materia di imposta municipale propria (IMU), come di seguito riportate:

- art. 1, comma 10, di integrazione dell'articolo 13 – comma 3 – del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214/2011, con il quale viene riconosciuta una riduzione del 50 per cento della base imponibile “... *per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*”;
- art. 1, comma 13, secondo il quale “*a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 ...*”, e pertanto tale da rendere tutti i terreni agricoli situati nel Comune di Ariccia esenti ai fini IMU;
- art. 1, comma 15, di integrazione dell'articolo 13 – comma 2 – lettera a) – del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214/2011, con il quale viene riconosciuta l'esenzione IMU anche alle “... *unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica*”;
- art. 1, comma 53, con il quale viene inserito il comma 6-bis all'articolo 13 del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214/2011, secondo il quale “... *per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ... è ridotta al 75 per cento*” (ovvero con una riduzione del 25 per cento);

VISTO altresì il comma 14 dell'articolo 1 della medesima legge di stabilità 2016, recante nuove disposizioni in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI), come di seguito riportate:

- art. 1, comma 14, di modifica dell'articolo 1 – comma 639 – della legge n.147/2013, con il quale viene esclusa l'assoggettabilità alla TASI delle “... *unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9...*”;
- art. 1, comma 14, lettera c) – di integrazione dell'articolo 1 – comma 678 – della legge n.147/2013, secondo il quale “*Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento*”;

VISTO E RICHIAMATO l'articolo 1 – comma 683 – della legge n.147 del 2013, che dispone come il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi finanziati da detto tributo, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

PRESO ATTO che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

VISTO l'articolo 53 – comma 16 – della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27 – comma 8 – della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che dispone come il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 1 – comma 169 – della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI i Decreti del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015) e del 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con i quali è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali per l'anno 2016 rispettivamente al 31 marzo 2016 ed al 30 aprile 2016 (ad eccezione, per quest'ultimo decreto, delle città metropolitane e delle provincie, per le quali detto termine è stato invece differito al 31 luglio 2016);

VISTO E RICHIAMATO l'articolo 1 – comma 26 – della già richiamata legge n.208/2015 – legge di stabilità 2016 – che dispone che *“per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”*, con l'espressa previsione di contenere il livello della pressione tributaria, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;

RITENUTO pertanto di confermare anche per il 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997 e del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, legge di stabilità 2014, le aliquote e detrazioni delle componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC) relativa all'imposta municipale propria (IMU) e al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), fatto salvo il recepimento delle modifiche legislative nel frattempo intervenute e sopra richiamate;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 13 – comma 15 – del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – per la pubblicazione sul proprio sito informatico, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – prot. n.5343 del 06/04/12, relativa all'avvio a far data dal 16 aprile 2012 della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del federalismo fiscale;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il parere reso dall'Organo di Revisione dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art.239 – comma 1 – lettera b) – sub. 7) del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., come confermato dall'art.197 – comma 1 – sub. 4) – lettere a) e g) – del vigente regolamento di contabilità e disciplina del Servizio economato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dell'11/02/2016, esecutiva;

VISTA la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO E RICHIAMATO l'articolo 52 del D.Lgs. 20 dicembre 1992 n.504 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanza – prot. n.21663 del 26 giugno 2015, n. 6;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- confermare e determinare, per l'anno 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997 e dell'art. 1 – comma 683 – della legge 27 dicembre 2013, n.147, le seguenti aliquote e detrazioni delle componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC) relativa all'imposta municipale propria (IMU) e al Tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Imposta Municipale Propria (IMU):

Aliquota dello 0,4% (zerovirgolaquattropercento) per:

- unica unità immobiliare censita nella categorie A/1, A/8, A/9 nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e le relative pertinenze, ammesse nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 – con detrazione pari ad € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza del suo ammontare;

Aliquota del 1,06% (unovirgolazeroeipercento) per:

- tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”;

Tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Aliquota dello 0% (zeropercento) per:

- unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse, come definite dall'art.13 del D.L. n.201/2011, convertito – con modificazioni – in legge n.214/2011 e ss.mm.ii., ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse, come definite dall'art.13 del D.L. n.201/2011, convertito – con modificazioni – in legge n.214/2011 e ss.mm.ii., esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posta sul confine comunale, accatastata in parte nel territorio del Comune di Ariccia ed in parte nel Comune confinante, che costituisce porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell'altro comune;
- unità immobiliari e relative pertinenze, assimilate per legge o dal regolamento all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in quanto considerata direttamente adibita ad abitazione principale esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Aliquota dello 0,1% (zerovirgolaunopercento) per:

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 – comma 8 – del D.L. n.201/2011, convertito – con modificazioni – in legge n.214/2011 e ss.mm.ii., censiti in categoria D/10 nonché non censite nella categoria D/10 ma che abbiano la medesima destinazione d'uso individuata attraverso le annotazioni registrate presso l'Agenzia del Territorio;
 - fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- dare atto che, a far data dal 01/01/2016, ai sensi dell'articolo 1 – comma 13 – della legge 28/12/2015 n.208, legge di stabilità 2016, i terreni agricoli insistenti sul territorio del Comune di Ariccia sono esenti da IMU;
 - dare atto che le suddette aliquote e detrazioni, in assenza di specifica deliberazione e salvo modifiche di legge della disciplina IMU e TASI, saranno valide anche per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n.296/2006;
 - dare atto che, ai sensi dell'art.1 – comma 682 – lettera b) – numero 2) – della legge 27 dicembre 2013, n.147, le eventuali risorse derivanti dalla TASI verranno impiegate e destinate al finanziamento dei servizi indivisibili relativi alle spese di pubblica illuminazione;
 - prendere atto della norma introdotta dall'articolo 1 – comma 10 – della legge 28/12/2015 n.208, legge di stabilità 2016, di integrazione dell'articolo 13 – comma 3 – del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214/2011, e per gli effetti integrare ai sensi dell'articolo 52 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e ss.mm.ii., il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU, inserendo il seguente articolo 8 bis:

ARTICOLO 8 BIS – ULTERIORE CASISTICHE DI RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- al fine della determinazione dell'imposta la base imponibile è ridotta del 50 per cento, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente articolo 8 – comma 1 – anche nel caso di unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- dare atto che la suddetta modifica al regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU è da intendersi a valere dal 1° gennaio 2016, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52 – comma 2 – del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii. e dell'articolo 53 – comma 16 – della legge n. 388/2000;
- dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art.172 – comma 1 – lettera c) – del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
- inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, mediante trasmissione telematica della stessa sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13 – commi 13-bis e 15 – del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, come da apposita comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale prot. n.5343 del 06/04/12 e successiva nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 4033 del 28/02/2014;
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii..



CITTA' DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio proponente: AREA II°-PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

Del 25/04/2016 N° 8

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - CONFERMA E DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 - INTEGRAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU.

Cap. _____	Competenza	Residui	Somma stanziata	(+) €
			Variazione in aumento	(+) €
			Variazione in diminuzione	(+) €
			Somme già impegnate	(+) €

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

A T T E S T A

Somma disponibile €

come nel prospetto che segue la copertura finanziaria della complessiva

spesa di €

Data _____

Il Responsabile di Area

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita:

1. *Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.*
2. *Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi il parere è espresso dal Segretario dell'Ente in relazione alle sue competenze.*
3. *I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.*

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA dell'atto il seguente parere:

Ariccia, li

25/04/16

IL DIRIGENTE
Dott. Claudio Fortini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: Si esprime, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE dell'atto il seguente parere:

Ariccia, li

25/04/2016

IL DIRIGENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI E RICHIAMATI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ed art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazione con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione della stessa, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.29 del 28/09/12, esecutiva, con la quale sono state stabilite le aliquote IMU sin dall'anno 2012;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale, n.9 del 23/04/13, esecutiva, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU;

VISTO E RICHIAMATO l'art.1 – comma 639 – della legge 27 dicembre 2013, n.147, legge di stabilità 2014, con il quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC);

PRESO ATTO che per espressa previsione di legge detta nuova imposta risulta basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, risultando quindi composta dai seguenti distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- la componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

RILEVATO che l'Imposta Unica Comunale è quindi articolata, di fatto, su tre distinte entrate, fondate su presupposti impositivi diversi;

VISTO E RICHIAMATO l'articolo 1 – comma 703 – della già citata legge n.147 del 2014, che dispone come l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale, n.7 del 22/05/13, esecutiva, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) relativa ai servizi, denominata Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 22/05/14, esecutiva, con la quale è stata istituita nel Comune di Ariccia, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 – comma 639 – della legge 27 dicembre 2013, n.147, legge di stabilità 2014, la componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) relativa ai servizi, denominata Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dal 1 gennaio 2014, oltre che stabilite le relative aliquote;

VISTA E RICHIAMATA la legge 28/12/2015 n.208, legge di stabilità 2016, con la quale sono state introdotte sostanziali modifiche sia all'imposta municipale propria (IMU) che al Tributo servizi indivisibili (TASI), componenti dell'imposta unica comunale (IUC), tra l'altro con carattere obbligatorio, e quindi immediatamente applicabili anche senza la necessità per il Comune di emanare apposite disposizioni al riguardo;

VISTI in particolare i commi 10, 13, 15 e 53 dell'articolo 1 della suddetta legge di stabilità 2016, recanti nuove disposizioni in materia di imposta municipale propria (IMU), come di seguito riportate:

- art. 1, comma 10, di integrazione dell'articolo 13 – comma 3 – del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214/2011, con il quale viene riconosciuta una riduzione del 50 per cento della base imponibile “... *per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*”;
- art. 1, comma 13, secondo il quale “*a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 ...*”, e pertanto tale da rendere tutti i terreni agricoli situati nel Comune di Ariccia esenti ai fini IMU;
- art. 1, comma 15, di integrazione dell'articolo 13 – comma 2 – lettera a) – del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214/2011, con il quale viene riconosciuta l'esenzione IMU anche alle “... *unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica*”;
- art. 1, comma 53, con il quale viene inserito il comma 6-bis all'articolo 13 del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214/2011, secondo il quale “... *per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ... è ridotta al 75 per cento*” (ovvero con una riduzione del 25 per cento);

VISTO altresì il comma 14 dell'articolo 1 della medesima legge di stabilità 2016, recante nuove disposizioni in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI), come di seguito riportate:

- art. 1, comma 14, di modifica dell'articolo 1 – comma 639 – della legge n.147/2013, con il quale viene esclusa l'assoggettabilità alla TASI delle “... *unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9...*”;
- art. 1, comma 14, lettera c) – di integrazione dell'articolo 1 – comma 678 – della legge n.147/2013, secondo il quale “*Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento*”;

VISTO E RICHIAMATO l'articolo 1 – comma 683 – della legge n.147 del 2013, che dispone come il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi finanziati da detto tributo, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

PRESO ATTO che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

VISTO l'articolo 53 – comma 16 – della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27 – comma 8 – della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che dispone come il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 1 – comma 169 – della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI i Decreti del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015) e del 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con i quali è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali per l'anno 2016 rispettivamente al 31 marzo 2016 ed al 30 aprile 2016 (ad eccezione, per quest'ultimo decreto, delle città metropolitane e delle provincie, per le quali detto termine è stato invece differito al 31 luglio 2016);

VISTO E RICHIAMATO l'articolo 1 – comma 26 – della già richiamata legge n.208/2015 – legge di stabilità 2016 – che dispone che *“per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”*, con l'espressa previsione di contenere il livello della pressione tributaria, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;

RITENUTO pertanto di confermare anche per il 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997 e del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, legge di stabilità 2014, le aliquote e detrazioni delle componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC) relativa all'imposta municipale propria (IMU) e al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), fatto salvo il recepimento delle modifiche legislative nel frattempo intervenute e sopra richiamate;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 13 – comma 15 – del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – per la pubblicazione sul proprio sito informatico, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – prot. n.5343 del 06/04/12, relativa all'avvio a far data dal 16 aprile 2012 della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del federalismo fiscale;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il parere reso dall'Organo di Revisione dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art.239 – comma 1 – lettera b) – sub. 7) del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., come confermato dall'art.197 – comma 1 – sub. 4) – lettere a) e g) – del vigente regolamento di contabilità e disciplina del Servizio economato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dell'11/02/2016, esecutiva;

VISTA la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO E RICHIAMATO l'articolo 52 del D.Lgs. 20 dicembre 1992 n.504 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanza – prot. n.21663 del 26 giugno 2015, n. 6;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- confermare e determinare, per l'anno 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997 e dell'art. 1 – comma 683 – della legge 27 dicembre 2013, n.147, le seguenti aliquote e detrazioni delle componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC) relativa all'imposta municipale propria (IMU) e al Tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Imposta Municipale Propria (IMU):

Aliquota dello 0,4% (zerovirgolaquattroper cento) per:

- unica unità immobiliare censita nella categorie A/1, A/8, A/9 nella quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e le relative pertinenze, ammesse nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 – con detrazione pari ad € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza del suo ammontare;

Aliquota del 1,06% (unovirgolazero seiper cento) per:

- tutti gli altri immobili, comprese le aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”;

Tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Aliquota dello 0% (zeroper cento) per:

- unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse, come definite dall'art.13 del D.L. n.201/2011, convertito – con modificazioni – in legge n.214/2011 e ss.mm.ii., ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ammesse, come definite dall'art.13 del D.L. n.201/2011, convertito – con modificazioni – in legge n.214/2011 e ss.mm.ii., esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, posta sul confine comunale, accatastata in parte nel territorio del Comune di Ariccia ed in parte nel Comune confinante, che costituisce porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell'altro comune;
- unità immobiliari e relative pertinenze, assimilate per legge o dal regolamento all'abitazione principale;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in quanto considerata direttamente adibita ad abitazione principale esclusi gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Aliquota dello 0,1% (zerovirgolaunopercento) per:

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 – comma 8 – del D.L. n.201/2011, convertito – con modificazioni – in legge n.214/2011 e ss.mm.ii., censiti in categoria D/10 nonché non censite nella categoria D/10 ma che abbiano la medesima destinazione d'uso individuata attraverso le annotazioni registrate presso l'Agenzia del Territorio;
 - fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- dare atto che, a far data dal 01/01/2016, ai sensi dell'articolo 1 – comma 13 – della legge 28/12/2015 n.208, legge di stabilità 2016, i terreni agricoli insistenti sul territorio del Comune di Ariccia sono esenti da IMU;
 - dare atto che le suddette aliquote e detrazioni, in assenza di specifica deliberazione e salvo modifiche di legge della disciplina IMU e TASI, saranno valide anche per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n.296/2006;
 - dare atto che, ai sensi dell'art.1 – comma 682 – lettera b) – numero 2) – della legge 27 dicembre 2013, n.147, le eventuali risorse derivanti dalla TASI verranno impiegate e destinate al finanziamento dei servizi indivisibili relativi alle spese di pubblica illuminazione;
 - prendere atto della norma introdotta dall'articolo 1 – comma 10 – della legge 28/12/2015 n.208, legge di stabilità 2016, di integrazione dell'articolo 13 – comma 3 – del D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214/2011, e per gli effetti integrare ai sensi dell'articolo 52 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e ss.mm.ii., il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU, inserendo il seguente articolo 8 bis:

ARTICOLO 8 BIS – ULTERIORE CASISTICHE DI RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

- al fine della determinazione dell'imposta la base imponibile è ridotta del 50 per cento, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente articolo 8 – comma 1 – anche nel caso di unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- dare atto che la suddetta modifica al regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU è da intendersi a valere dal 1° gennaio 2016, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52 – comma 2 – del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii. e dell'articolo 53 – comma 16 – della legge n. 388/2000;
- dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art.172 – comma 1 – lettera c) – del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
- inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, mediante trasmissione telematica della stessa sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13 – commi 13-bis e 15 – del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, come da apposita comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale prot. n.5343 del 06/04/12 e successiva nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 4033 del 28/02/2014;
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii..



CITTA' DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Oggetto: "Imposta unica comunale (IUC) – Imposta Municipale Propria – IMU e tributo per i servizi indivisibili – TASI – conferma determinazione aliquote per l'anno 2016 – integrazione al vigente regolamento dell'imposta municipale propria – IMU – parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del D.Lgs. n.267/2000.

Oggi, 28 aprile 2016 il Collegio dei revisori del Comune di Ariccia, composto da:

- Dott. Vittor Carlo Pisani – Presidente
- Dott. Giuseppe Tersigni – Componente
- Rag. Giovanni Cappelli – Componente

si è riunito per esprimere il proprio parere in relazione alla proposta di delibera in oggetto.

IL COLLEGIO

- Visto il D.L. n.174 del 10/10/2012 ed in particolare l'art. 3 che, modificando il D.Lgs. n.0267/2000, disciplina il rafforzamento dei controlli degli Enti Locali ed in particolare integra quelli dell'Organo di revisione;
- Visto l'art. 1, comma 639, della legge n.147 del 2013, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta Unica Comunale (IUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);
- Vista la legge 28/12/2015 n.208, legge di stabilità 2016, con la quale sono state introdotte sostanziali modifiche sia all'imposta municipale propria (IMU) che al tributo sui servizi indivisibili (TASI), componenti della sopra richiamata imposta unica comunale (IUC), tali da rendere necessario un adeguamento al regolamento comunale regolamento dell'imposta municipale propria – IMU;
- Vista la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n.8 del 25/04/2016 e la documentazione ad essa allegata;
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, di cui all'oggetto..

Ariccia li 28/04/2016

Il Collegio dei Revisori

Dott. Vittor Carlo Pisani

Dott. Giuseppe Tersigni

Rag. Giovanni Cappelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. Nicola Di Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Roberta Fusco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visto gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune, per rimanervi 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c.1, del T.U. 18/8/2000, n. 267);
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 02/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Roberta Fusco

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 02/05/2016
- ☐ è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- ☒ è divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, li 02/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Roberta Fusco

per copia conforme all'originale

Li, 02/05/2016



SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ROBERTA FUSCO